

Egli sostanzialmente questo vuole: che, quando alle 23 non si sia ultimato lo scrutinio, debbano essere tolte dalle urne tutte quante le buste, che vi si trovano, e chiuse in pacchi.

Ora il togliere le buste dall'urna implica una ulteriore operazione elettorale, perchè rende necessario di contare quante sono le buste contenute in ciascuna urna. Il disegno di legge vuole invece che alle 23 si debba suggellare tutto senza procedere ad altre operazioni, e questa disposizione risponde pienamente allo scopo, che si vuole ottenere.

PRESIDENTE. Onorevole Grosso-Campagna, insiste nel suo emendamento?

GROSSO-CAMPANA. Non insisto. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 70 come è proposto d'accordo fra Governo e Commissione.

(*È approvato*).

Art. 71.

« Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

« Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

« Il piego delle buste, insieme coll'estratto del verbale relativo alla formazione e allo invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

« Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni otto, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 68, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

« Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza ».

La Commissione, d'accordo col Governo, propone che nel comma secondo di questo articolo dopo la parola: « viene », sia aggiunto: « nel lunedì susseguente all'elezione »; e nel comma quarto alla parola: « otto », si sostituisca la parola: « tre ».

L'onorevole Bianchini propone i seguenti emendamenti:

« Al 2º comma, sostituire: Un esemplare del verbale viene immediatamente depositato... ecc. ».

« Al 4º comma sostituire: ...entro il termine di giorni cinque... ».

« All'ultimo comma sostituire: ...depositata per dieci giorni... ecc. ».

Non essendo presente l'onorevole Bianchini, questi emendamenti s'intendono ritirati.

Metto dunque a partito l'articolo 71 con gli emendamenti concordati tra Governo e Commissione e dei quali ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 72.

« Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale con le buste e carte, di cui all'articolo 68, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio.

« Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino ».

L'onorevole Graziadei propone di ripristinare il testo ministeriale.

GRAZIADEI. Rinunzio alla mia proposta.

PRESIDENTE. Era iscritto per parlare su questo articolo l'onorevole Gesualdo Libertini, ma non essendo presente s'intende che vi rinunzia.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 72.

(*È approvato*).

Art. 73.

« Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, funge con